Repubblica e Cantone Ticino

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta 28 ottobre 2016 del Municipio per l'esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Faido Sezione di Osco;

concernente l'istituzione di un Piano particolareggiato della discarica del Piottino quale autorizzazione a costruire (art. 53 Lst)

si esprime con il presente rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 7.1.1) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 7.1.1.1).

1. <u>INTRODUZIONE</u>

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.



La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione. Fino all'approvazione di tale adattamento, le disposizioni transitorie degli artt. 38a LPT e 52a OPT impediscono l'aumento della superficie complessiva delle zone edificabili nel Cantone. Nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie (principio del compenso).

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DELLA VARIANTE DI PR E DEL PP

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti.

Variante "piano particolareggiato discarica del Piottino"

- a) modifica del piano del paesaggio, piano delle zone, piano del traffico e AP-EP (scala 1:2'000, 09 luglio 2016);
- b) Relazione di pianificazione e norme di attuazione (09 luglio 2016).

Piano particolareggiato discarica del Piottino

- c) perimetro (scala 1:1'000, 09 luglio 2016);
- d) piano delle zone (scala 1:1'000, 09 luglio 2016);
- e) piano dell'urbanizzazione (scala 1:1'000, 09 luglio 2016);
- Relazione di pianificazione e regolamento edilizio (09 luglio 2016).

2.2. DOCUMENTI DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONE PRELIMINARE IN-FORMATIVA

Discarica tipo B, località Piottino

- a) Planimetria 1:250 (giugno 2016)
- b) Sezioni trasversali 1:500 (giugno 2016)
- c) Sezioni tipo discarica e strada 1:200 / 1:50 (giugno 2016)
- d) Sezioni tipo canale 1:20 / 1:50 (giugno 2016)
- e) Relazione tecnica (luglio 2016)

Nell'incarto è inoltre presente il seguente atto illustrativo:



f) Sistemazione finale delle aree di cantiere Faido-Polmengo e Piottino I; Deposito Piottino I; Planimetria, Sezioni 1:1'000, 500 (Progetto di dettaglio AlpTransit San Gottardo SA, Galleria di base San Gottardo; 16.12.2013)

2.3. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI

Il Municipio ha presentato le modifiche del PR in forma di elaborati grafici cartacei. Dal loro esame, risulta che in generale i piani presentati soddisfano i requisiti essenziali di scala, qualità e chiarezza.

Il Dipartimento del territorio rammenta la necessità di trasporre gli atti planimetrici del PR conformemente al modello dei geodati stabilito dalla Confederazione. Gli atti per la procedura di approvazione dovranno essere trasmessi all'autorità cantonale anche sotto forma di geodati tramite il portale cantonale di gestione delle varianti secondo quanto descritto nelle Linee guida cantonali sull'informatizzazione dei piani regolatori (giugno 2017) e scaricabile dal sito www.ti.ch/direttive.

2.4. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

| Sezione della mobilità / Divisione costruzioni | 05-05-2017 |
|--|------------|
| Ufficio della natura e del paesaggio | 09-12-2016 |
| Sezione protezione aria, acqua e suolo | 03-01-2017 |
| Ufficio corsi d'acqua | 13-01-2017 |
| Ufficio caccia e pesca | 02-02-2018 |
| Sezione agricoltura | 06-12-2016 |
| Sezione forestale | 05-12-2016 |
| Sezione logistica | 02-12-2016 |
| Sezione degli enti locali | 07-12-2016 |
| | |

In considerazione della vicinanza alla linea ferroviaria FFS e del prospettato spostamento della strada che deve garantire l'accesso alle strutture ferroviarie e autostradali, sono stati pure coinvolti l'Ufficio federale dei trasporti -per il coordinamento del parere della Confederazione ai sensi dell'art. 18m della legge federale sulle ferrovie (Lferr)- e l'Ufficio federale delle strade.

3. CONFORMITÀ CON LA PIANIFICAZIONE DI ORDINE SUPERIORE

In linea generale la proposta municipale si integra con gli scopi ed obiettivi del Piano direttore cantonale, in particolare la discarica in oggetto è contemplata con il grado di consolidamento "dato acquisito" dal PD (scheda V7 *Discariche*) e nel Piano di gestione dei rifiuti (PGR, capitolo C *Rifiuti edili*), dove figura con una volumetria indicativa di 100'000 mc. L'introduzione della discarica di Faido "Ponte di Mezzo" nella pianificazione superiore (PD e PGR) è avvenuta sulla base dello studio di base per la pianificazione delle discariche per materiali



inerti in Ticino (febbraio 2013), dal quale, per il comprensorio della Leventina, è emerso un deficit di spazio della capacità residua degli impianti previsti rispetto alla produzione di rifiuti edili per i prossimi 20 anni, in considerazione della prospettata chiusura della discarica di Bedretto e dell'insufficiente capienza complessiva della prospettata terza tappa della discarica di Personico. L'ubicazione che è scaturita dalle analisi dei siti potenziali come "sito necessario" è quella proposta dagli atti in esame, in quanto si presta bene per il deposito di materiale -prova ne è l'utilizzo per deposito di AlpTransit-, ha un buon accesso, si trova in una posizione interessante a metà valle ed ha una volumetria adatta a coprire il fabbisogno regionale. Non sono stati rilevati elementi di conflitto maggiore (cfr. Rapporto esplicativo Scheda V7 Discariche, giugno 2013).

Conformemente alle indicazioni della scheda V7 del PD in merito alla sostituzione/ripristino del sentiero escursionistico cantonale (collegamento IVS), il Piano dell'urbanizzazione mostra l'andamento del sentiero quale tratto della strada bassa della media Leventina all'interno del comparto disciplinato dal PP. Sullo stesso Piano sono inoltre presenti le indicazioni che permettono la continuità del sentiero escursionistico d'importanza cantonale (modalità di superamento della strada cantonale).

La pianificazione proposta è dunque conforme alla pianificazione direttrice. La discarica in oggetto risulta giustificata da un interesse pubblico anche in considerazione dell'avvenuta chiusura, nel 2015, della discarica di Ronco-Bedretto; da allora il comprensorio della media e alta Leventina è sprovvisto di un impianto di questo genere.

4. COORDINAMENTO CON IL PROGETTO GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

Con decisione del 4 maggio 1999 del progetto di pubblicazione "Attacco intermedio di Faido", il DATEC ha imposto ad ATG l'obbligo di smantellare tutte le infrastrutture provvisorie di cantiere non necessarie all'esercizio della galleria.

L'Ufficio dei trasporti ha susseguentemente deciso (27 gennaio 2015) l'approvazione dei piani Galleria di base del San Gottardo – Comparto Faido, comprensiva della sistemazione finale dell'area di deposito del Piottino. In quest'ambito l'Ufficio federale ha preso atto dell'opzione di creazione di un deposito di materiale inerti da parte del Cantone Ticino nella zona Piottino I, per il quale l'autorità cantonale aveva nel frattempo aggiornato la sua pianificazione superiore (scheda V7 del PD, cap. C del PGR). In questo modo l'onere imposto ad ATG di creazione di un deposito di 30'000 mc di materiale sarebbe venuto a cadere.

UFT ha così proceduto ad un'approvazione parziale del progetto, all'esclusione della zona del Piottino I. In caso di realizzazione del deposito per materiali inerti sulla base della scheda V7 del PD, il Cantone Ticino, rispettivamente il gestore di detto deposito dovrà assumersi gli oneri a carico di ATG liberando quest'ultimo dai medesimi.

Con scritto del 10 marzo 2015, UFT ha reso attenti il Cantone Ticino e il Comune di Faido che, al fine di garantire una coordinazione ottimale fra le rispettive autorità, nonché di assicurare il diritto di essere sentiti dello organizzazioni



ambientali (USO) – parti nelle procedure AlpTransit- il progetto per la discarica dovrà essere sottoposto per preavviso all'UFT e per un'eventuale opposizione formale alle USO. Al termine delle procedure cantonali e/o comunali, l'UFT deciderà in merito alla liberazione di ATG dai suoi obblighi di sistemazione e valorizzazione ambientali nel perimetro del Piottino I.

5. VARIANTE DI PR

5.1. CONTENUTO DELLA VARIANTE DI PR

Il Comune di Faido dispone di un Piano regolatore per la Sezione di Osco approvato dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2009 con risoluzione n. 6796.

La variante in oggetto fa riferimento all'area del cantiere AlpTransit utilizzata per il deposito del materiale di scavo della galleria del San Gottardo (Piottino I), oggi sgomberato.

ATG ha ricevuto l'onere di ripristinare l'area con una sistemazione paesaggistica principalmente mediante formazione di area boschiva.

Il Comune di Faido intende ora pianificare l'area delimitata negli atti di variante, ponendo le basi per la realizzazione della discarica prevista dal PD, ciò che determina il trasferimento degli oneri di ripristino già imposti dall'autorità federale da ATG all'ente locale.

La variante di PR propone quindi l'introduzione di un Piano particolareggiato per la discarica del Piottino nel piano delle zone, nel piano del traffico e delle AP-EP e nell'art. 33 cpv. 2 NAPR e fa riferimento alla domanda di dissodamento allestita da AlpTransit.

5.2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE DI PR

Dal punto di vista formale, il Dipartimento del territorio osserva che il Piano particolareggiato discarica del Piottino va inserito nell'elenco "Componenti" di cui all'art. 3 NAPR.

Come anticipato al precedente pto 1.2, nuovi azzonamenti di zona edificabile sono ammessi unicamente se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie (principio del compenso).

Al riguardo, il Dipartimento del territorio ritiene opportuno chiarire i concetti e la distinzione tra zona edificabile che può essere delimitata ai sensi dell'art. 15 LPT, rispettivamente ai sensi dell'art. 18 LPT.

Le zone definite dagli art. 15, 16 e 17 LPT non coprono necessariamente l'intera superficie di un Comune; esse non rispondono peraltro a tutti i bisogni specifici che l'autorità di pianificazione deve considerare. L'art. 18 LPT permette dunque ai Cantoni di sviluppare e dettagliare la regolamentazione applicabile alle zone, come pure completarla in modo che le autorità di pianificazione possano adottare le misure pianificatorie appropriate ad ogni specifica situazione. Anche le zone dell'art. 18 LPT sono assoggettate al principio cardine della separazione delle zone edificabili da quelle non edificabili. La Confederazione ha proposto il seguente criterio per determinare se una zona ai sensi dell'art. 18 LPT deve essere assimilata alle zone edificabili "se la destinazione principale di una zona permette che vi siano realizzate regolarmente delle costruzioni che non hanno nulla a che vedere con lo sfruttamento del suolo (avantutto con l'agricoltura), oppure che non necessitano – per la natura

della loro destinazione – di essere installate in un determinato luogo, allora si è in presenza di una zona edificabile ai sensi del diritto federale, alla quale si applicano i criteri dell'art. 15 LPT" (Brandt / Moor, Commentaire de la Loi fédérale sul l'aménagement di territoire, 1999, art. 18 n. 2).

In generale, le zone dell'art. 18 LPT possono essere integrate nella zona edificabile quando s'inseriscono nel contesto edificato e partecipano allo sviluppo dell'agglomerato in complementarietà con l'ambiente già costruito. Per contro, le zone dell'art. 18 LPT destinate a rispondere a dei bisogni specifici fuori dalle zone edificabili – quali le zone di mantenimento dell'abitato rurale o d'estrazione, o quelle che inglobano grandi superfici con costruite quali le aree di svago po riservate alla pratica di uno sport (sci, golf, ecc.) – sono di principio imposte dalla loro destinazione nel luogo previsto dal piano d'utilizzazione; esse sono chiaramente all'esterno delle zone edificabili dell'art. 15 LPT e, riservata la loro destinazione specifica, sono soggette al regime del fuori zona.

È dunque opportuno distinguere le zone le zone previste dal diritto cantonale sulla base dell'art. 18 LPT a seconda che, in base alla loro destinazione, esse facciano parte della zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT o ne siano escluse. Entrano nella prima categoria le numerose possibilità di suddividere la zona edificabile permettendo di precisarne nel dettaglio la regolamentazione adattandola alle caratteristiche dei luoghi. Fanno per contro parte della seconda categoria i piani di utilizzazione speciali destinati alla realizzazione di opere particolari fuori zona edificabile, così come le zone di protezione, di svago o di mantenimento che riguardano parti importanti e sensibili del territorio al di fuori degli agglomerati.

In funzione delle precedenti considerazioni, la delimitazione del piano particolareggiato per la zona riservata alla discarica del Piottino, la cui ubicazione discende da valutazioni di tipo tecnico, ambientale e di accessibilità, che non si inserisce nel conteso edificato e non concorre allo sviluppo dell'agglomerato e che verrà ripristinata con area boschiva, non è da considerare quale zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT e non necessita pertanto di essere compensata.

6. PIANO PARTICOLAREGGIATO

6.1. CONTENUTO DEL PP

Il PP riguarda in via principale la delimitazione e la regolamentazione di una zona al servizio di una discarica di tipo B (ai sensi dell'Allegato 5, cifra 2 dell'Ordinanza sui rifiuti OPSR, ovvero discarica per materiali inerti secondo la scheda V7 del PD).

Gli atti fissano il perimetro di zona, la destinazione d'uso del suolo con successivo ripristino (bosco) e le condizioni edificatorie, in particolare la volumetria e la quota massime, le fasi di attuazione e le modalità di ripristino dei luoghi.

Il Piano dell'urbanizzazione stabilisce l'accesso alla discarica dalla strada cantonale e le vie di spostamento al suo interno: la strada forestale (indicata come PFC strada forestale 1.2.82) e, parzialmente sovrapposto, il tracciato della strada bassa della Media Leventina.

6.2. ESAME DEI CONTENUTI DEL PP

6.2.1. Foreste

La proposta pianificatoria prevede la formazione di una discarica con la successiva costruzione di una strada forestale d'accesso al piazzale di deposito legname sulla sua sommità. Al termine dei lavori si prevede di riassegnare all'area forestale le infrastrutture forestali (strada e deposito) e le risultanti scarpate.

La Sezione forestale conferma che ciò è conforme a quanto già definito nell'autorizzazione a dissodare già ottenuta da AlpTransit.

6.2.2. Territorio agricolo

Sentita la Sezione dell'agricoltura, il Dipartimento del territorio conferma che l'area in esame non presenta interessi dal punto di vista agricolo.

6.2.3. Accessi e vie di transito

Strade

Il comparto include il mappale n. 826, di proprietà della Confederazione (USTRA), che corrisponde ad una strada che garantisce l'accesso alle infrastrutture ferroviarie e autostradali ubicate a monte dei binari ferroviari, all'esterno del pianificando PP, e che si prevede di spostare.

Il Piano dell'urbanizzazione definisce la "strada forestale: PFC strada forestale 1.2.82", mentre l'art. 7 lett. b) del Regolamento edilizio definisce la stessa "strada forestale e di servizio alle infrastrutture ferroviarie e autostradali".

Questo aspetto va chiarito negli atti oggetto di procedura di adozione.

Il PU deve infatti definire le strade aperte al pubblico, ovvero tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone. Per le strade forestali va precisato che di principio, trattandosi di strade che non sono aperte ad una cerchia indeterminata di persone, non rientrano nella categoria delle strade pubbliche e di conseguenza il loro inserimento a PR non è opportuno. Le strade forestali vanno quindi inglobate nell'area boschiva che servono, mentre le strade di servizio vanno inserite nel PU.

In merito all'accesso dalla strada cantonale, il DT rileva che esso dovrà adempiere ai requisiti minimi di sicurezza e fluidità del traffico, così come disposto dalle vigenti normative tecniche VSS.

Percorsi pedonali

Il comparto è attraversato da un sentiero escursionistico iscritto nel Piano cantonale (PCSE approvato dal CdS il 20.08.2013), denominato "Strada bassa della Media Leventina". Il Municipio propone di riorganizzare il tracciato pedonale, migliorandone la sicurezza e l'agibilità e mettendolo in relazione con la fermata del bus. Il tracciato è quindi inserito nel PU come percorso pedonale ai sensi dell'art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). Considerato che la continuità del percorso pedonale di competenza cantonale è garantita e che materialmente si otterranno miglioramenti infrastrutturali per i pedoni (a carico del Comune, a cui spetterà l'onere della manu-

tenzione), il Dipartimento del territorio condivide i contenuti del PU in merito al percorso pedonale.

6.2.4. Protezione della natura, della fauna selvatica e dei corsi d'acqua

La proposta pianificatoria non è in generale in conflitto con interessi della natura e del paesaggio.

Per quanto riguarda la fauna terrestre e l'avifauna, il DT segnala che le pendici attorno all'area interessata dal PP sono frequentate dagli ungulati, in particolare dal camoscio. Per questo motivo non devono essere installate cinte perimetrali in rete metallica o simili durante la fase di rinverdimento delle scarpate o sull'area prevista per la lavorazione del legname, in quanto tali strutture riducono significativamente le possibilità di spostamento e possono rappresentare una trappola per la fauna, soprattutto in inverno a causa della coltre nevosa.

I contenuti del Piano particolareggiato non presentano elementi critici rispetto alla tematica dello spazio riservato alle acque.

6.2.5. Pericoli naturali

La proposta pianificatoria non presenta conflitti con zone di pericolo naturale.

6.2.6. Aspetti ambientali

Gli atti affermano correttamente che, in base alla volumetria massima ammessa, il progetto non è soggetto ad esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della cifra 40.4 dell'Allegato della relativa Ordinanza (OEIA).

Tuttavia, conformemente al principio della necessità di esaminare il più presto possibile la compatibilità ambientale prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti (art. 10a Legge federale sulla protezione dell'ambiente), la possibilità concessa dal Regolamento edilizio di lavorare e trattare meccanicamente il materiale (presenza di vagli e frantoi) richiederebbe di sottoporre l'impianto a tale esame ai sensi della cifra 40.7 dell'Allegato citato. In questo senso, considerato che alla documentazione non è allegato un RIA per una prima valutazione dipartimentale, tale possibilità non appare correttamente valutabile dal punto di vista tecnico.

La stessa risulta ad ogni modo inopportuna dal punto di vista della nuova strategia cantonale in materia di gestione integrata dei rifiuti inerti. La politica cantonale in materia, definita in maniera coordinata nelle schede di PD V6 *Approvvigionamento in materiali inerti* e V7 *Discariche*, integra i temi di approvvigionamento, riciclaggio e deposito dei materiali inerti primari e secondari, identificando sul territorio cantonale i siti di deposito definitivo del materiale che non può essere riutilizzato e i siti per i centri logistici per il trattamento e il riciclaggio, integrati in una rete di impianti d'interesse cantonale (definiti nella scheda V6 del PD).

In considerazione della strategia cantonale adottata, il DT non ritiene opportuno permettere, all'interno della zona di discarica, l'attività di riciclaggio degli inerti perché l'esperienza insegna che le attività di riciclaggio e deposito devono essere separate al fine di evitare confusione e conflitti nella contabilità dei volumi depositati/lavorati, nella gestione economica delle tariffe e tasse e per quanto riguarda la durata effettiva delle due attività. Per l'esercizio della discarica l'impiego di frantoi, vagli e nastri trasportatori non è necessario. Inoltre, l'attività di una discarica è per sua natura limitata nel tempo (fino al colmatag-



gio della volumetria disponibile), mentre l'attività di riciclaggio è di principio illimitata nel tempo. La loro pianificazione, peraltro soggetta a EIA, deve dunque avvenire in modo distinto.

Per questi motivi Il Dipartimento del territorio invita il Municipio a stralciare la possibilità di eseguire l'attività di riciclaggio, modificando l'art. 4 del Regolamento edilizio come indicato al pto 5.2.8 successivo.

La discarica di tipologia B del Piottino (fondi no. 420, 826 e 831 RFD Faido-Osco) sarà iscritta nel catasto cantonale dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi) al momento in cui il progetto diventerà definitivo (conferimento della licenza edilizia).

Comunicazione dell'iscrizione nel catasto dei fondi toccati dalla discarica così come gli eventuali vincoli ambientali saranno annunciati ai proprietari in seguito.

6.2.7. Programma di realizzazione

Gli atti del PP in esame presentano la sostenibilità finanziaria della realizzazione della discarica indicando succintamente che l'investimento si autofinanzia in quanto i costi saranno interamente coperti dalla tassa d'uso, e non grava quindi sulle finanze comunali. Viene in particolare indicato un costo di ca. 30.-CHF al mc.

La documentazione relativa alla domanda di costruzione preliminare indica per parte sua la tariffa che tiene conto del costo di deposito, delle tasse ai sensi dell'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSI) e del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) nonché dell'IVA, attestata a 46.- CHF al mc (superiore alle tariffe approvate dai servizi cantonali -per impianti più grandi-).

Il Dipartimento del territorio rammenta che gli atti pianificatori devono presentare chiaramente la sostenibilità finanziaria dei Piani regolatori, facendo riferimento alla relativa Direttiva entrata in vigore il 1° settembre 2007. Ciò permette all'autorità di adozione e a quella cantonale di comprendere e valutare su basi e dati espliciti e chiari le conseguenze e la sostenibilità finanziarie della variante in procedura.

Il Rapporto di pianificazione dovrà farsi carico di questa esigenza esplicitando il senso della breve indicazione presente negli atti in esame e in congruenza con le indicazioni fornite nella documentazione tecnica della domanda di costruzione.

A questo proposito, per chiarezza, va indicata la distinzione fra costo di realizzazione della discarica e costo di deposito a carico dell'utenza (tariffa).

Il costo di realizzazione, di ca. 30.- CHF al mc, è indicato sia al pto. 8 del rapporto di pianificazione, sia al pto. 11 della domanda di costruzione (31.60 CHF/mc).

Il costo di deposito a carico dell'utenza (tariffa) comprende oltre al costo di realizzazione anche le tasse cantonali, federali e l'IVA, ciò che porta ai 46.-CHF/mc indicati al pto. 12 della domanda di costruzione.

Per garantire la sostenibilità finanziaria dell'opera è importante che il promotore (Patriziato) applichi la tariffa comprensiva di tasse, ovvero 46.- CHF/mc.



Si precisa che in questa fase le cifre sono solo indicative¹. La tariffa definitiva viene stabilita dal Dipartimento del territorio (art. 10 ROTR) al momento del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, che avviene dopo il rilascio della licenza edilizia. Il DT verifica in particolare che la tariffa applicata garantisca la copertura totale dei costi (art. 40 cpv. 1 lett. c OPSR), ciò che conferma l'indicazione contenuta nel Rapporto di pianificazione.

6.2.8. Regolamento edilizio

Il Regolamento edilizio indica che il Piano delle zone dispone vincoli urbanistici, di protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio (art. 3).

In effetti, il Piano delle zone dispone la sistemazione finale della discarica la cui area dovrà essere ripristinata a zona forestale e indica lo sviluppo della strada bassa della Media Leventina. Il piano prevede inoltre due fasi temporali d'attuazione della discarica, con la delimitazione geografica della "tappa 1" e della "tappa 2" del progetto.

La regolamentazione specifica della Zona per la discarica (art. 4) va corretta dal punto di vista dei riferimenti formali (cpv. 1) alla legislazione superiore come segue:

¹ La zona per la discarica tipo B è destinata al deposito di materiali inerti e rifiuti edili ai sensi dell'allegato 5 cifra 2 art 35 cpv. 1 lett. b OPSR.

Come indicato al pto 5.2.6, il Dipartimento del territorio invita il Municipio a stralciare la possibilità di eseguire l'attività di riciclaggio, modificando il cpv. 2 nel modo seguente:

² Sono consentiti il deposito e le costruzioni necessarie al loro esercizio quali ad esempio i (ad es. frantoi, vagli, nastri trasportatori, ricoveri per operai e attrezzi, pesa e vasca lavaggio ruote. stazioni di trasbordo). Non sono ammessi macchinari per la lavorazione e il riciclaggio del materiale (frantoi, vagli, ecc.).

Le condizioni edificatorie di cui al cpv. 3 prevedono l'inserimento dell'impianto nel paesaggio in modo ordinato e armonioso.

Il Dipartimento del territorio invita ad inserire anche il vincolo di smantellamento di tutte le costruzioni e infrastrutture realizzate nell'ambito dell'esecuzione della discarica, fatto salvo per eventuali impianti di monitoraggio richiesti per il controllo dell'evoluzione del sito dopo la chiusura della discarica.

Va pure inserito il divieto di installare cinte perimetrali in rete metallica o simili durante la fase di rinverdimento delle scarpate e sull'area di lavorazione del legname (cfr. pto. 5.2.4).

Infine, su indicazione della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo l'articolo va completato con la seguente indicazione:

⁴ NUOVO: Le condizioni di esercizio vengono stabilite dall'autorità cantonale nell'ambito dell'autorizzazione di esercizio ai sensi dell'art. 40 OPSR.

La tariffa relativamente alta indicata nella domanda di costruzione deriva da una certa prudenza a livello di preventivo e dalla limitata volumetria della discarica, che non permette di ammortizzare molto i costi fissi. Dall'altra parte sappiamo che una tariffa alta è importante per incentivare il riciclaggio.



Per quanto riguarda la regolamentazione riferita al Piano dell'urbanizzazione, ribadiamo che la strada forestale e di servizio alle infrastrutture ferroviarie (art. 7 lett. b) necessita di essere precisata nella sua destinazione. Se forestale, la strada non va definita dallo strumento pianificatorio.

Per ciò che concerne i percorsi pedonali, la norma (art. 8) riporta l'attribuzione del tratto di sentiero pianificato dal Piano dell'urbanizzazione al tracciato della strada bassa della Media Leventina ai sensi della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici. Va tuttavia tenuto conto che si tratta anche di un tratto che contribuisce al collegamento storico tra Faido e il Dazio Grande (Rodi Fiesso) in un comparto ricco di testimonianze e rimanenze di diverse tipologie viarie d'interesse storico (tratti di vie storiche tutelate dall'inventario federale IVS). La valorizzazione dei collegamenti storici è pure oggetto di uno specifico studio di fattibilità promosso dalla Pro Media Leventina e dall'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, volto a fornire le basi progettuali per la valorizzazione e ricostruzione della parte iniziale della via storica del Piottino, che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha accolto con interesse in relazione all'offerta escursionistica nella regione e alla presenza di numerosi beni culturali collegati al passaggio delle genti.

In questo senso, e conformemente alla ripresa dell'onere imposto ad ATG nell'ambito della sistemazione definitiva per il quale va ristabilita una ricucitura dei percorsi in modo da favorirne la viabilità tenuto conto anche della loro importanza storica, la norma dovrebbe fare pure riferimento ad una sistemazione finale del sentiero consona all'inserimento nella più ampia rete di comunicazione pedonale con interessi culturali.

7. DOMANDA DI COSTRUZIONE

L'articolo 53 Lst è applicabile unicamente se la pianificazione particolareggiata è rappresentativa di un'unica domanda di costruzione (cpv. 1). La documentazione necessaria presentata viene trattata in questa sede in qualità di Domanda di costruzione preliminare informativa. Sulla base delle osservazioni che seguono la stessa dovrà essere completata nella sua versione di Domanda di costruzione definitiva nell'ambito del proseguimento del processo di consolidamento dell'intero incarto.

Qui di seguito i preavvisi dei singoli Servizi consultati sulle diverse tematiche.

■ Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Gestione dei rifiuti

La domanda di costruzione definitiva dovrà contenere e prevedere (oltre a quanto già indicato nella domanda preliminare):

- Perizia idrogeologica, e ubicazione dei piezometri e dei punti di controllo delle acque superficiali e sotterranee (v. art. 41 OPSR).
- Piano dettagliato delle strutture di ricezione (cancello, ufficio e baracca custode, pesa, impianto lavaggio ruote).
- Il Piano delle fasi di riempimento (PP discarica del Piottino) deve fare parte dell'incarto della domanda di costruzione definitiva.



- Indicazione chiara di come s'intende provvedere all'approvvigionamento e allo stoccaggio dell'acqua necessaria al contenimento della polvere (pozzo di captazione? serbatoio a monte della discarica?).
- Manca un profilo tipo dello strato di ricoltivazione delle scarpate e del pianoro
- Mancano le indicazioni riguardanti la posa delle pietraie (tipologia, ubicazione, estensione, ecc.)
- Con riferimento alla ripresa dell'onere di ATG di sistemazione paesaggistica e al principio di inserimento dell'impianto in modo ordinato e armonioso (art. 4 cpv. 3 Regolamento edilizio del PP), la domanda di costruzione definitiva deve rendere conto dell'impatto paesaggistico della discarica, in particolare delle opere murarie aventi pezzature maggiori a quanto già previsto da ATG (da pietre a blocchi ciclopici), delle scarpate geometriche e del rimboschimento naturale, dimostrando come si inseriscono al meglio nel contesto circostante.

Siti inquinati

La discarica di tipologia B del Piottino (fondi no. 420, 826 e 831 RFD Faido-Osco) sarà iscritta nel catasto cantonale dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi) al momento in cui il progetto diventerà definitivo (licenza edilizia).

Comunicazione dell'iscrizione nel catasto dei fondi toccati dalla discarica così come gli eventuali vincoli ambientali saranno annunciati ai proprietari in segui-

Protezione dell'aria

Fase di cantiere

Viste le caratteristiche del cantiere (ubicazione, durata, grandezza), in base alla direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili – direttiva aria cantieri" pubblicata dall'Ufficio federale dell'ambiente, e consultabile seguendo il percorso: www.ti.ch/aria -> basi legali -> protezione dell'aria sui cantieri edili, esso viene classificato nel **gruppo A**, per il quale vanno adottate integralmente le misure previste dalla direttiva aria cantieri sottoelencate:

- Preparazione e controllo dei cantieri: misure V1.
- Processi di lavoro meccanici: misure M1, M4, M11, M12, M15.
- Processi di lavoro termici e chimici: misure T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T12, T13.
- Requisiti di macchine e apparecchi: misure G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9.
- · Bandi di concorso: misure A1.
- Esecuzione dell'opera: misure B2 e B4.

In particolare va rimarcato che tutte le macchine e gli apparecchi con una potenza superiore a 18 kW e i relativi filtri antiparticolato devono soddisfare, rispettando il periodo di transizione, i requisiti di cui all'articolo 19a e all'allegato 4 cifra 3 OIAt. Fanno eccezione le macchine e gli apparecchi con motore a combustione utilizzati per lavori sotterranei (misura G8).

Sui cantieri del gruppo di provvedimenti A per macchine e apparecchi con motori a combustione con potenza inferiore a 18 kW, la periodica manutenzione



dev'essere documentata, per es. con un adesivo di manutenzione (misure G3).

Tutte le macchine e tutti gli apparecchi con motori a combustione con potenza maggiore o uguale a 18 kW devono essere identificabili, venire controllati periodicamente giusta l'Allegato 2 ed essere muniti di un corrispondente documento di manutenzione del sistema antinquinamento e di un adeguato contrassegno dei gas di scarico (misura G4).

Nelle disposizioni particolari e nell'elenco delle prestazioni dei bandi di concorso tutti i provvedimenti della Direttiva aria cantieri di cui sopra vanno formulati concretamente (misura A1).

È vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica ecc.); per il riscaldamento degli operai possono essere utilizzate stufe elettriche o impianti di combustione autorizzati.

Prevenzione dei rumori

All'inoltro della domanda di costruzione definitiva, in considerazione dell'attività e dell'ubicazione del progetto presentato, si renderà necessario uno studio fonico che comprovi il rispetto della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF).

Lo studio deve tenere conto in particolare quanto segue:

- le emissioni foniche devono essere limitate in modo tale da rispettare i valori limite d'esposizione al rumore conformemente al grado di sensibilità (GdS) assegnato alle zone d'utilizzazione dei Piani regolatori dei comuni interessati (art. 43 e 44 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore devono rispettare anche eventuali limiti più restrittivi delle zone adiacenti;
- le emissioni foniche, secondo la costante e consolidata giurisprudenza, oltre a rispettare i valori di pianificazione (VP) stabiliti dall'art. 7 e dall'allegato 6 OIF, devono sempre essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 LPAmb e art. 7 cpv. 1 lett. a OIF). La mancata verifica del principio di prevenzione preclude la possibilità di accertare la conformità dell'oggetto della domanda di costruzione con la legislazione vigente in materia di protezione dell'ambiente;
- l'applicazione dei valori limite d'esposizione ai sensi dell'art. 41 OIF.

Lo studio fonico dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

- il carico fonico calcolato o misurato di tutte le fonti o fasi di rumore;
- una valutazione del traffico indotto e dei relativi carichi fonici;
- il carico fonico causato dal traffico sull'area di parcheggio;
- il carico fonico dovuto ad eventuali impianti;
- il metodo di calcolo ed i tipi di strumenti di misura impiegati;
- i dati iniziali per il calcolo del rumore;
- i calcoli di verifica degli eventuali provvedimenti d'isolamento acustico, volti ad ottenere una riduzione del rumore entro i valori limiti d'esposizione indicati dal GdS assegnato alla zona in considerazione;
- l'efficacia degli interventi.



Protezione e smaltimento delle acque

Con la domanda di costruzione definitiva dovranno essere presentati i piani e i dettagli delle opere per la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di eventuali acque luride.

Dovranno inoltre essere presentato un concetto di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Si rammenta che il sistema di smaltimento delle acque dovrà essere concepito in modo tale da evitare intorbidimenti anomali delle acque di superficie, segnatamente del fiume Ticino.

Protezione del suolo

I lavori inerenti il suolo devono essere eseguiti con dei macchinari adatti e in condizioni di suolo secco e tempo asciutto per evitare la compattazione o modifiche della sua struttura.

Una volta terminata una fase di riempimento, le superfici dovranno essere sistemate immediatamente: dovrà essere ripristinato un suolo con spessore minimo di 50 cm, ricreando la sua struttura originale (orizzonte B sotto e orizzonte A sopra).

È ammesso solo materiale di sterro non inquinato ai sensi delle istruzioni UFAM sul materiale di sterro, prediligendo il suolo presente in loco. L'utilizzo di suolo proveniente da particelle esterne al progetto dovrà essere valutato e stabilito sulla base della direttiva UFAM "Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro (Istruzioni Materiale di sterro) – UFAFP 2001" e concordato precedentemente con l'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS). Dovrà inoltre essere tenuto un giornale d'esercizio che attesti la provenienza, la quantità e la qualità chimica, fisica e biologica (verifica dell'assenza di neofite invasive) del suolo entrante in cantiere, che dovrà essere messo a disposizione su richiesta delle autorità.

Una volta posato lo strato di terra vegetale, il suolo dovrà essere opportunamente riseminato con una miscela erbacea idonea al luogo e ad attecchimento rapido. Si raccomanda di eseguire tale opera a breve termine per favorire il ripristino del terreno ed evitare eventuali smottamenti, erosioni o l'infestazione con neofite invasive.

Nei cinque anni successivi alla chiusura della discarica sarà necessaria una gestione attiva della vegetazione sull'area interessata, con estirpazione meccanica di eventuali neofite.

Viste le importanti dimensioni e l'estensione temporale del progetto, sarà necessario far seguire i lavori di ricoltivazione da un pedologo riconosciuto dalla Società Svizzera di Pedologia (lista disponibile all'indirizzo www.soil.ch/cms/fileadmin/Medien/BBB/spsc liste.pdf) o da una persona esperta di suoli. La persona di riferimento dovrà essere notificata all'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS) prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno inoltre essere definiti e comunicati all'UGRAS:

 Stima dei volumi di materiale di sterro (orizzonte B e orizzonte A) necessari per la sistemazione finale della discarica.



• Progetto di ricoltivazione dettagliato per le varie fasi di riempimento.

Lotta contro le neofite invasive

La zona interessata dal progetto è soggetta all'invasione di specie neofite invasive elencate nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).

Durante i lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare l'ulteriore diffusione delle specie neofite invasive. In particolare si raccomanda di eliminare le piante neofite prima di ogni spostamento di terreno. Eseguire i lavori di sfalcio/estirpazione seguendo scrupolosamente i metodi descritti nelle schede del Gruppo Lavoro Neobiota scaricabili all'indirizzo www.ti.ch/organismi - Per saperne di più – Documenti.

A lavori ultimati, tutti gli attrezzi e macchinari venuti a contatto con materiale contaminato da neofite devono essere lavati minuziosamente.

Si ricorda che l'impiego di diserbanti è vietato lungo le strade, nei boschi, lungo i loro margini e lungo i corsi d'acqua (vedi allegato 2.5 ORRPChim).

Per ulteriori dettagli sulla corretta gestione di neofite invasive e del suolo contaminato consultare il documento "Gestione del materiale di scavo biologicamente inquinato (organismi alloctoni invasivi)" scaricabile all'indirizzo http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150625115206 Gestione del materiale di scavo biologicamente inquinato.pdf.

Servizio per il coordinamento e la valutazione ambientale

Sulla base dei piani presentati, la discarica di tipo B in progetto avrà un volume di ca 55'000 mc. Di conseguenza, dato che non è superato il valore soglia di 500'000 mc (punto 40.4 dell'Allegato dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente), la realizzazione della discarica non è sottoposta all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'art. 10a LPAmb.

In seguito allo stralcio richiesto in questa sede dal DT (cfr. pto 5.2.6) della possibilità di eseguire l'attività di riciclaggio del materiale, l'ElA non si rende necessario neppure per questa tematica.

■ Ufficio dei corsi d'acqua

Il canale di convogliamento a monte della strada cantonale deve essere eseguito nel modo più naturale possibile (in moloni).

Il canale di convogliamento a valle della cantonale non deve essere arginato ma poter scorrere in modo naturale. L'innesto del canale di gronda nell'alveo del fiume Ticino deve essere realizzato tramite la dispersione nella zona golenale o, se necessario, con la realizzazione di un solco naturale. Infatti le parti d'opera che rientrano nello spazio riservato alle acque non dovranno prevedere opere o sistemazioni che vadano in conflitto con l'art.41c dell'OPAc.

I dettagli dell'operazione devono essere chiariti nel progetto presentato nella domanda di costruzione definitiva.

Pur se il comparto del PP non è interessato da zone di pericolo alluvionale si raccomanda una corretta gestione delle acque meteoriche, come peraltro indicato anche nella relazione di pianificazione.

■ Ufficio della natura e del paesaggio

Il progetto definitivo dovrà prevedere un piano specifico dettagliato relativo alle misure e alla sistemazione paesaggistica finale del corpo della discarica.

■ Ufficio forestale 1° e 2° Circondario

Il progetto viene preavvisato favorevolmente a condizione che il piazzale sia accessibile con autocarri 40 t provenienti dai 2 sensi di marcia dalla strada cantonale. In particolare raggi stradali, pendenze, portate e dimensioni devono consentire un accesso agevole al piazzale di deposito del legname.

■ Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

Dal profilo dei potenziali pericoli naturali legati ai movimenti di versante, l'area interessata dal progetto di discarica non presenta particolari problemi per la realizzazione di una discarica. In base alla documentazione esistente (Atlante geologico svizzero, studi zone di pericolo, eventi pregressi) non emergono infatti pericoli geologici naturali di rilievo.

■ Ufficio dei beni culturali

La domanda di costruzione tocca le Gole del Piottino, interessate da numerose vie di comunicazione storiche.

Nel merito si esprime preavviso favorevole, ricordando che nell'ambito della sistemazione definitiva occorrerà ristabilire una ricucitura dei numerosi e importanti percorsi storici in modo da favorirne la viabilità.

Sezione della mobilità

Preavviso favorevole a condizione che il transito sul percorso pedonale di competenza cantonale sia garantito durante l'esecuzione dei lavori.

■ Divisione delle costruzioni

Per il mantenimento dell'accesso alla strada cantonale si dovrà realizzare un sistema di raccolta delle acque in modo da contenerle all'interno del fondo. L'accesso deve essere sempre pulito e pavimentato fino a almeno dieci metri dalla strada cantonale. Si dovranno inoltre prevedere le vasche di pulizia di ruote per i veicoli pesanti che si immettono sulla strada cantonale.

Va infine valutata anche un'eventuale restrizione al traffico lungo la strada in questione.

■ Ufficio caccia e pesca

Preavviso favorevole.

■ Ufficio della pianificazione agricola

Non concerne.

■ Area dell'esercizio e della manutenzione

Preavviso favorevole.



■ Sezione amministrativa immobiliare

Preavviso favorevole.

Infine, i servizi federali coinvolti hanno espresso le seguenti osservazioni:

Ufficio federale delle strade (USTRA)

In merito allo spostamento della strada di accesso alle strutture ferroviarie e autostradali esistenti a monte dei binari ferroviari, ora inserita nel mappale n. 826, USTRA concorda con la proposta presentata alle seguenti condizioni:

- tramite geometra revisore deve essere redatta la mutazione tra il vecchio tracciato stradale e il nuovo secondo progetto;
- la nuova strada deve essere iscritta a registro fondiario;
- l'inizio dei lavori deve essere comunicato ad USTRA e all'Area dell'esercizio e della manutenzione (UT IV), Ala Munda 6528 Camorino;
- al termine dei lavori deve venire redatto un verbale di collaudo alla presenza di tutti gli enti interessati.

Per qualsiasi prestazione derivante dalla modifica di PR o dal futuro progetto, USTRA non si assume nessun onere.

Ufficio federale del traffico (UFT)

Con lettera del 10 marzo 2015 UFT ha reso attento il Cantone Ticino, il Comune di Faido, rispettivamente il futuro costruttore e gestore della discarica in merito all'obbligo di rispettare, quantitativamente e qualitativamente, gli oneri ambientali di ATG iscritti nella decisione di approvazione dei piani del 27 gennaio 2015 per il progetto di AlpTransit San Gottardo SA relativo alla sistemazione finale delle aree di cantiere a Faido-Polmengo. Il progetto per la discarica va sottoposto per preavviso all'UFT e per eventuale opposizione formale alle organizzazioni ambientaliste (USO) prima di una decisione che liberi ATG dall'esecuzione della parte Piottino I del progetto di dettaglio citato.

Il 23 novembre 2016 gli atti oggetto della presente procedura sono quindi stati sottoposti a UFT per una presa di posizione in ossequio all'art. 18m Lferr; UFT ha proposto al Cantone di assumersi l'onere di consultare USO, FFS e ATG e di inoltrare le relative osservazioni nell'ambito della sua presa di posizione sul progetto.

Il 28 febbraio 2017, nell'ambito del citato coordinamento, UFT ha segnalato al Cantone che le FFS necessitano, per una loro presa di posizione, di un approfondimento da parte dei progettisti dei possibili assestamenti massimi e minimi dei binari e delle fondazioni, dovuto al carico supplementare in superficie. Dopo avere avuto conferma da parte di FFS che tale studio è necessario a questo stadio per ottenere un preavviso da parte di FFS, la Sezione dello sviluppo territoriale ha scritto (16 marzo 2016) al Municipio di Faido per informarlo in questo senso e con la richiesta di completare gli atti.

Il 27 marzo successivo il Municipio ha a sua volta scritto a FFS, richiamando la predisposizione degli approfondimenti richiesti nell'ambito della progettazione generale e chiedendo di sbloccare la procedura in corso.

8. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda le competenze cantonali, nel complesso la proposta è condivisa sebbene alcuni aspetti puntuali necessitino di essere corretti, approfonditi e/o rivisti sulla base dei contenuti della presente decisione dipartimentale. Si fa in particolare riferimento al tema della lavorazione e del riciclaggio degli inerti che lo scrivente Dipartimento chiede di escludere e che richiederebbe la necessità di accompagnare gli atti da un RIA nell'ambito della procedura di approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Resta impregiudicata la posizione dell'Ufficio federale dei trasporti, che ha sospeso il suo preavviso in considerazione della posizione delle FFS che non intendono esprimersi in assenza del richiesto approfondimento dei possibili assestamenti dei binari e delle fondazioni.

È necessario che nell'ambito della procedura di variante di PR venga raccolta la presa di posizione dell'autorità federale, che solo in seguito libererà ATG dall'esecuzione della parte Piottino I del progetto di dettaglio relativo alla sistemazione finale Faido-Polmengo. Considerata l'attuale fase preliminare di progetto e la situazione di stallo creatasi in seguito alle richieste di FFS e la risposta del Municipio di Faido (risalente ad un anno fa), il Dipartimento del territorio ritiene di poter fornire le indicazioni di competenza cantonale scaturite dalla consultazione dei servizi e invitare l'autorità comunale a raccogliere la posizione della Confederazione.

Il Municipio è chiamato a fornire tutta la documentazione necessaria alle FFS ed ottenere il preavviso da UFT prima di proseguire nella procedura di adozione e approvazione del PP in parola. Il preavviso dell'UFT, quale complemento all'esame dipartimentale sugli aspetti di competenza federale, deve essere valutato nelle sue possibili implicazioni di aggiornamento degli atti del progetto pianificatorio e della domanda di costruzione e deve essere sottoposto al Legislativo comunale in fase di adozione (art. 36 cpv. 1 RLst) con il presente esame.

L'autorità cantonale sentirà nuovamente UFT nell'ambito della successiva procedura di approvazione, sottoponendogli tutti gli atti aggiornati secondo le richieste scaturite dal presente esame così come dalla sua futura presa di posizione.

Il Dipartimento auspica di aver fornito il proprio contributo affinché l'autorità comunale possa adottare un documento pianificatorio in grado di soddisfare al meglio gli obiettivi da esso perseguiti.

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a disposizione per rispondere a eventuali vostre richieste.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:

Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità:

Riccardo De Gottardi



9. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Faido, 6760 Faido;

Invio esterno:

- al pianificatore bcm Pianificazione e Urbanistica via Orelli 8, 6600 Locarno
- Ufficio federale dei trasporti (UFT)
 Divisione infrastruttura
 Sezione Autorizzazioni I
 Mühlestrasse 6, 3003 Berna
- Ufficio federale delle strade (USTRA)
 Divisione Infrastruttura stradale Est
 Filiale Bellinzona
 Via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch):

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);

Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch);

Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch);

Sezione forestale (dt-sf@ti.ch);

Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti (dt-sf.upip@ti.ch);

Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch);

Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);

Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch);

Ufficio delle domande di costruzione (dt-sg.udc@ti.ch);

Sezione amministrativa immobiliare (dt-sai@ti.ch);

Sezione agricoltura (dfe-sa@ti.ch);

Sezione enti locali e diritti politici (di-sel@ti.ch);

Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch);

Ufficio del registro fondiario di Leventina (di-rf.leventina@ti.ch).

